

COMUNE DI SANTA LUCE

Provincia di Pisa

Piazza Rimembranza, 19 – 56040 Santa Luce

Originale

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Deliberazione n. 10

Del 23-04-2015

OGGETTO: IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC): COMPONENTE TASSA RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE TARIFFE 2015

L'Anno **duemilaquindici** il giorno **ventitre** del mese di **Aprile** alle ore **16:50** nella solita sala de **ISEDE COMUNALE**, regolarmente convocata nei modi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale.

All'appello nominale risultano:

Presenti

Assenti

		Presenti	Assenti
MARINI ANDREA	SINDACO	X	
BERTOLI STEFANO	CONSIGLIERE	X	
NEPI LORELLA	CONSIGLIERE	X	
PERINI ALBERTO	CONSIGLIERE	X	
MASCIA VINCENZA	CONSIGLIERE	X	
GUARGUAGLINI SIMONE	CONSIGLIERE	X	
BUTI SILVIA	CONSIGLIERE	X	
PENNESI FEDERICO	CONSIGLIERE		X
OCCHIPINTI SERGIO	CONSIGLIERE		
MORELLI FRANCESCO	COSNGLIERE		X

Assume la Presidenza il Sindaco **ANDREA MARINI**

Partecipa il Segretario Comunale Dott.ssa **ILARIA BIANCHINI**

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la seduta e valida per deliberare sul presente oggetto posto all'ordine del giorno.

La discussione sul punto n. 3 all'Ordine del Giorno si è svolta in sede di trattazione del punto n. 2 all'ODG pertanto il Sindaco pone in votazione la delibera.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTI:

- l'art. 27, comma 8°, della L. n. 448/2001 il quale dispone : *“Il comma 16 dell'art. 53 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è sostituito dal seguente: 16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

- la Legge 23 dicembre 2014, n. 190 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2015)”, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale 29.12.2014, n. 300 ;

VISTO che è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 301 del 30.12.2014 il Decreto del Ministero dell'Interno 24.12.2014 con il quale è stato differito al 31 marzo 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO che successivamente è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 67 del 21.03.2015 il Decreto del Ministero dell'Interno 16.03.2015 con il quale è stato differito dal 31 marzo 2015 al 31 maggio 2015 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2015 degli enti locali di cui all'articolo 151 del Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267”.

VISTO il comma 704 dell'articolo 1 della Legge n. 147/2013, che ha abrogato l'articolo 14 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, istitutivo della TARES;

PRESO ATTO che l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,

- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

VISTI i commi da 641 a 688 dell'art. 1 della Legge 147/2013 , che nell'ambito della disciplina della IUC contengono diversi passaggi caratterizzanti la specifica fattispecie della TARI;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

VERIFICATO che l'imposizione tributaria riguarderà tutti gli immobili che insistono, interamente o prevalentemente nel territorio comunale;

PRESO ATTO che la determinazione della base imponibile è analoga a quella in vigenza di TARES e, pertanto, per tutte le unità immobiliari la superficie tassabile ai fini TARI rimane quella calpestabile, già assunta in relazione alle denunce ed agli accertamenti notificati ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti;

RILEVATO che il comma 651 prevede che la commisurazione della tariffe avvenga nel rispetto dei criteri indicati dal D.P.R. n. 158/99 e secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte;

CONSIDERATO che per la determinazione delle tariffe, le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

RILEVATO che le utenze domestiche sono a loro volta suddivise in 6 (sei) sottocategorie definite in base al numero dei componenti del nucleo familiare, mentre le utenze non domestiche sono suddivise, in funzione della popolazione residente del comune (inferiore a 5.000) in 21 (ventuno) categorie, così come previste dal richiamato D.P.R. n. 158/1999;

EVIDENZIATO che nella commisurazione delle tariffe secondo gli usi e la tipologia delle attività svolte, le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate moltiplicando il costo

del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti;

VERIFICATO che i costi che devono trovare copertura con le entrate derivanti dall'applicazione delle tariffe TARI devono essere riportate nel piano economico finanziario (P.E.F.), allegato sotto la lettera "A";

CONSIDERATO che il predetto documento individua i costi fissi ed i costi variabili inerenti al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani, così come definiti dall'allegato 1, punto 3, del D.P.R. n. 158/99;

CONSIDERATO il comma 683 della Legge 147/2013 dispone che il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, in conformità con i servizi e i costi individuati ai sensi della lettera b), numero 2), del comma 682 e possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili.

ATTESO che, relativamente al calcolo delle tariffe, le disposizioni dettate dal D.P.R. 158/99 prevedono che la tariffa sia composta da una parte fissa, determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio, riferite in particolare agli investimenti per le opere e dai relativi ammortamenti, e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito e all'entità dei costi di gestione;

PRESO ATTO che i coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99, sono indicati analiticamente nell'allegato "B" alla presente deliberazione;

VERIFICATO che l'importo di quota fissa da attribuire ad ogni singola utenza domestica è quantificato in relazione a specifici coefficienti di adattamento K_a , in modo da privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali;

CONSIDERATO che la parte variabile è rapportata alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, prodotta da ogni utenza, misurata in Kg, determinata applicando un coefficiente di adattamento K_b ;

RILEVATO che per le utenze non domestiche la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente K_c , scelto all'interno di un range stabilito dal D.P.R. n. 158/99,

relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile;

ATTESO che per l'attribuzione della parte variabile della tariffa vengono applicati appositi coefficienti Kd, stabiliti dal D.P.R. n 158/99, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto;

PRESO ATTO:

- che ai sensi del comma 666 dell'art. 1 della Legge 147/2013, è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D.Lgs. n. 504/1992. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali assoggettabili a tributo, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo;
- che ai sensi del comma 655 dell'art. 1 della Legge 147/2013, resta ferma la disciplina del tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche, di cui all'articolo 33-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo comunale sui rifiuti.

RITENUTO per tutte le ragioni sopra esposte di provvedere:

- ad approvare il Piano Finanziario per l'anno 2015, con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 158/1999, la Tariffa di riferimento per l'anno 2015, dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante i proventi della TARI;
- sulla scorta del vigente Regolamento TARI e del Piano Finanziario 2015, ad approvare le tariffe della TARI, così come da allegato "C", da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2015, in applicazione delle formule contenute nel metodo normalizzato di cui al DPR 158/1999, adeguate al computo delle tariffe giornaliere per quanto concerne gli operatori mercatali;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;*

VISTA la nota Prot. 4033/2014 del 28 febbraio 2014 con la quale il Ministero dell'Economia e delle Finanze fornisce chiarimenti in merito alle procedure di trasmissione telematica delle delibere di approvazione delle aliquote o tariffe e dei regolamenti in materia di Imposta Unica Comunale (IUC);

RICHIAMATI l'art. 107 del D.Lgs 18.08.00, n.267 e l'art. 4 del D.Lgs. 30.03.2001, n.165, i quali, in attuazione del principio della distinzione tra indirizzo e controllo da un lato, e attuazione e gestione dall'altro, prevedono che:

- gli organi di governo esercitano le funzioni di indirizzo politico-amministrativo, ovvero definiscono gli obiettivi ed i programmi da attuare, adottano gli atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni e verificano la rispondenza dei risultati dell'attività amministrativa e della gestione degli indirizzi impartiti;
- ai dirigenti spettano i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo. Ad essi è attribuita la responsabilità esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei relativi risultati in relazione agli obiettivi dell'ente;

VISTI i pareri di regolarità tecnica e contabile, di cui all'art. 49 del D.lgs 18 Agosto 2000 n. 267, che si allegano;

VISTO l'art. 42 del D.Lgs. n. 267/2000, che sancisce la competenza del Consiglio Comunale all'approvazione del presente atto;

VISTO lo Statuto Comunale;

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 contrari e n. 1 astenuti (Occhipinti)

DELIBERA

1) di richiamare le premesse qui integralmente richiamate ed approvate

2) di approvare il Piano Finanziario TARI anno 2015 (ALLEGATO "A"), con il quale vengono definiti i costi complessivi di gestione del ciclo dei rifiuti urbani di questo Comune, e contestualmente viene determinata, ai sensi dell'art. 3 del DPR 158/1999, la tariffa di riferimento per l'anno 2015, dando atto che il medesimo prevede la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani mediante i proventi della TARI;

3) di approvare, sulla scorta del vigente Regolamento che istituisce e disciplina l'Imposta Unica Comunale per la componente TARI e del Piano Finanziario 2015, le tariffe della TARI da applicarsi alle singole utenze domestiche e non domestiche per l'anno 2015 (ALLEGATO "C"), in applicazione dei coefficienti ed i criteri di determinazione delle tariffe, articolate secondo i criteri dettati dal predetto D.P.R. n. 158/99 "metodo normalizzato" (ALLEGATO "B")

4) di prendere atto, che il funzionario responsabile del procedimento è il dipendente FATTORINI Alessandro, incaricato degli adempimenti conseguenti e connessi alla presente delibera;

5) di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa, a cura del Funzionario Responsabile, al Ministero dell'Economia e delle Finanze, nei termini e con le modalità previste dalla normativa vigente;

Successivamente,

Con voti n. 7 favorevoli; n. 0 contrari; n. 1 astenuti (Occhipinti)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. 267/2000.

ORIGINALE

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
(Andrea Marini)

IL SEGRETARIO COMUNALE
(Dott.ssa ILARIA BIANCHINI)

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD), il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di Santa Luce ai sensi dell'art. 3-bis del CAD.



COMUNE DI SANTA LUCE
PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19 - 56040 SANTA LUCE
P.I. 00345510507
TEL 050/684931 FAX 050/685771

Allegato "A"

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COMPONENTE TARI- ANNO 2015

Piano Finanziario Ex-art. 8 D.P.R. 27

aprile 1999, n. 158

Premessa

L'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013 (Legge di Stabilità 2014), ha istituito a far data dal 1 gennaio 2014 l'Imposta Unica Comunale (IUC) che ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

La I.U.C. è pertanto così composta:

- Imposta Municipale Propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - Tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - Tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

Quest'ultima componente, destinata a finanziare i costi relativi al servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti andrà a sostituire tutti i precedenti prelievi.

A tal proposito si rammenta che la tassazione sul servizio di raccolta e smaltimento rifiuti ha conosciuto, a partire dagli anni novanta, oscillanti vicende, nel tentativo di introdurre un'entrata corrispettivo in luogo di un prelievo di natura tributaria. Il comune denominatore della normativa che si è susseguita era costituito dalla ricerca tesa ad individuare i corretti criteri per la determinazione delle tariffe del prelievo, inizialmente dettati dall'articolo 65 del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, poi elaborati dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158 (cosiddetto "decreto Ronchi"). La previsione dell'art. 65 richiamato, dispone che;

La tassa può essere commisurata o in base alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti solidi urbani interni ed equiparati producibili nei locali ed aree per il tipo di uso, cui i medesimi sono destinati, e al costo dello smaltimento oppure, per i comuni aventi popolazione inferiore a 35.000 abitanti, in base alla qualità, alla quantità effettivamente prodotta, dei rifiuti solidi urbani e al costo dello smaltimento.

Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune, secondo il rapporto di copertura del costo prescelto entro i limiti di legge, moltiplicando il costo di smaltimento per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

Il regolamento approvato dal D.P.R. n. 158/1999 prevede che l'elaborazione del corrispettivo avvenga sulla base del cosiddetto metodo normalizzato, ossia di un sistema in cui la tariffa, denominata anche tariffa binomia, è composta da una quota fissa (determinata in rapporto ai costi fissi sostenuti per la gestione del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti) e da una variabile (parametrata ai costi attribuiti alla singola utenza). Le tariffe, articolate sulla base di due macro categorie, utenze domestiche ed utenze non domestiche e di ulteriori sottocategorie individuate dal regolamento attuativo, (il D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158, appunto), devono essere elaborate prendendo a riferimento specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto. Secondo questi criteri viene pertanto preso a riferimento, in maniera più evidente, il principio comunitario "chi inquina paga". I due criteri di determinazione delle tariffe vengono ripresi rispettivamente al comma 652 e 651 dell'art. 1, della Legge n. 147/2013, ricordando che comunque il principio comunitario deve rappresentare un imprescindibile punto di riferimento. Va evidenziato che i due

criteri, indicati come alternativi dalla Legge n. 147/2013, presentano problematiche diverse per la loro applicazione. Il regolamento di cui al D.P.R. n. 158/1999, pur più aderente ai principi comunitari, prevede criteri da adottare e l'applicazione di coefficienti che conducono alla determinazione di tariffe che, per alcune fattispecie, risultano alquanto onerose. A tal fine si rimarca che il comma 652, sopra citato, consente di *“commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti (...)”*. In particolare il legislatore, consapevole delle difficoltà di applicazione delle disposizioni in parola, nonché della necessità di aggiornamento dei coefficienti riferiti a monitoraggi ormai datati, ha stabilito: *“Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni 2014 e 2015, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'[allegato 1](#), al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1”*.

Non ultimo, occorre rammentare che l'art. 1, comma 654, in materia di TARI, statuisce che *“In ogni caso deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'[articolo 15](#) del decreto legislativo 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente”*. Tale vincolo pone non poche difficoltà in relazione alla quantificazione dei costi che, per il nostro Comune, sono definiti nel P.E.F. (Piano Economico Finanziario), redatto dal gestore del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti urbani. L'ammontare dei costi rappresenta il punto di partenza per la determinazione dell'entrata da imputare a bilancio e costituisce l'elemento di riferimento per la determinazione delle tariffe. Nei costi da considerare per la copertura di cui al comma 654 enunciato, è ora obbligatorio prevedere anche il fondo crediti di dubbia esigibilità che, nel rispetto dei nuovi principi della contabilità pubblica, primo fra tutti il principio della competenza finanziaria potenziata, volta all'armonizzazione dei conti della P.A., deve assicurare gli equilibri di bilancio. L'ammontare di detto fondo è determinato considerando la capacità di riscossione dell'ente e la dinamica registrata negli ultimi anni dalla spesa corrente, pertanto è rilevante verificare la media delle riscossioni pregresse.

Per quanto attiene all'articolazione tariffaria, si è fatto riferimento a quanto indicato dal D.P.R. n. 158/99 che, per i Comuni con popolazione residente inferiore/superiore a 5.000 abitanti, prevede 6 categorie di utenze domestiche, individuate sulla scorta del numero dei componenti del nucleo familiare, e 21 categorie per le utenze non domestiche.

L'anno 2015 rappresenta un anno di transizione in quanto il Governo ha in atto la revisione della fiscalità locale e, in ambito TARI, dovrebbe aggiornare i coefficienti del D.P.R. n. 158/1999 (vedi comma 652 sopra citato), da applicare già per la tariffazione dell'anno d'imposta 2016. La norma oggi vigente consente comunque di mitigare ed attenuare il carico tributario a quei soggetti che si trovano in precarie situazioni socio-economiche.

Come sopra esposto le tariffe devono poter coprire i costi inerenti al servizio di raccolta e smaltimento, come risultanti dal piano economico finanziario (P.E.F.). A tale proposito si rammenta che il comma 683 prevede che *“il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia”*.

Come accennato i costi sono suddivisi in costi fissi, riguardanti la gestione del servizio nella sua parte indivisibile ed i costi variabili, tipici della parte di servizio dedicato alla raccolta ed allo smaltimento e direttamente correlati alla quantità di rifiuto prodotto.

Nel dettaglio i costi sono i seguenti:

TOTALE COSTI FISSI = CSL + CARC + CGG + CCD + AC + CK

Legenda: Costi Spazzamento e Lavaggio + Costi Amm.vi per Acc.to, Riscossione e Contenzioso +Costi Generali di Gestione + altri Costi + Costi d'uso del capitale

TOTALE COSTI VARIABILI = CRT + CTS + CRD + CTR

Legenda: Costi Raccolta e Trasporto + Costi Trattamento e Smaltimento + Costi Raccolta Differenziata per materiale + Costi Trattamento e Riciclo.

L'articolazione delle tariffe è illustrata sopra e, come ricordato, ad ogni categoria vengono attribuiti specifici coefficienti che misurano la potenzialità di produrre rifiuto, sia in rapporto ai costi fissi che in relazione a quelli variabili. Il menzionato D.P.R. n. 158/99 quantifica anche specifici coefficienti di adattamento. Il Ka è finalizzato a privilegiare i nuclei familiari più numerosi e le minori dimensioni dei locali e per quanto concerne la parte variabile, è fissato il coefficiente Kb in grado di rapportare la tariffa alla quantità di rifiuti indifferenziati e differenziati, misurata in Kg, prodotta da ogni utenza.

Per le utenze non domestiche, la parte fissa della tariffa è attribuita ad ogni singola utenza sulla base di un coefficiente Kc, scelto all'interno di un dato range, relativo alla potenziale produzione di rifiuti connessa alla tipologia di attività per unità di superficie tassabile; per la parte variabile della tariffa vengono applicati i coefficienti Kd,, in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto.

Per attività o particolari situazioni non contemplate dal D.P.R. n. 158/99, è possibile adottare coefficienti specifici, purché in grado di misurare la potenzialità di produrre rifiuto, acquisiti dal soggetto gestore del servizio.

In riferimento all'anno 2015, per il Comune di Santa Luce sono state elaborate le tariffe in applicazione ai parametri sopra illustrati, nonché nel rispetto del criterio comunitario "chi inquina paga.

Il presente documento espone il Piano finanziario di cui al DPR 158/99 relativamente alla quota parte di TARI 2015 (Tariffa Rifiuti) relativa ai costi di gestione dei rifiuti urbani.

Pertanto ripercorrendo le disposizioni del DPR 158/99 ai fini della determinazione delle tariffe, il piano finanziario deve essere corredato da una relazione nella quale sono indicati:

- il modello gestionale ed organizzativo;
- la ricognizione degli impianti esistenti;
- la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili, nonché il ricorso eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi o all'affidamento di servizi a terzi;
- il programma degli interventi necessari e il piano finanziario degli investimenti;
- le risorse finanziarie necessarie;
- i livelli di qualità del servizio ai quali deve essere commisurata la tariffa.

I servizi collegati all'applicazione della TARI riguardano la totalità degli utenti del Comune di Santa Luce.

Santa Luce è un comune di 1.714 abitanti (dato riferito al 31 dicembre 2014).

Per quanto riguarda le utenze gli ultimi dati aggiornati ad aprile 2014 forniscono i seguenti dati:

Utenze totale: n. 1.401

Utenze domestiche residenti 939

Utenze domestiche non residenti 418

Utenze non domestiche 44

Il modello gestionale ed organizzativo

Il Comune di Santa Luce gestisce i servizi di igiene ambientale all'interno della convenzione stipulata con REA Spa in base al contratto di servizio sottoscritto il 27 marzo 2011 Rep. 1345.

Tra la società REA Spa e il Comune di Santa Luce è previsto che ogni anno venga effettuata una rideterminazione economica alla luce delle modificate realtà di servizio o per servizi aggiuntivi, integrativi sostitutivi di quelli inizialmente previsti.

L'aggiornamento dei servizi concordati sono annualmente riportati nel Piano Tecnico Economico.

I servizi di igiene urbana erogati dalla società REA Spa si suddividono in :

- servizi di raccolta Rsu indifferenziato e servizi accessori;
- servizi di raccolta differenziata.

La società REA Spa si occupa direttamente dei servizi di raccolta Rsu indifferenziato e altri servizi accessori.

La società REA Spa si occupa direttamente dei servizi di raccolta differenziata, raccolta ingombranti e gestione impianti.

Attualmente il servizio si svolge secondo la seguente organizzazione:

Il Servizio di raccolta Rsu indifferenziato

Il servizio di raccolta Rsu indifferenziato è gestito mediante la collocazione su strada di contenitori di adeguata volumetria (1100, 2400, 3200 litri), che vengono vuotati attraverso camion compattatori laterali o con compattatori a caricamento posteriori con frequenza stabilita in base al luogo e alla stagione. Il numero di cassonetti stradali per Rsu collocati nel Comune di Santa Luce è di circa 130 (di cui 45 a caricamento posteriore).

La raccolta dei rifiuti ingombranti abbandonati è un altro servizio a corredo della raccolta di Rsu e avviene in genere con mezzi specifici (pianali, ragni su autocarro da 35 ql, o autocarro con portata superiore a 14 ton) sia intorno ai cassonetti , sia in altri luoghi pubblici oggetto di abbandono indiscriminato di rifiuti vari. Nel 2012 il numero di interventi per ritiro ingombranti abbandonati è stato di 68 interventi.

La società REA Spa organizza i giri di raccolta tenendo conto delle caratteristiche della viabilità; infatti per le frazioni collinari è richiesto l'impiego di mezzi di contenuta portata causa la geometria stradale.

Il Servizio di raccolta differenziata

Il Servizio di raccolta differenziata si articola mediante:

- servizio di RD attraverso contenitori stradali;
- disponibilità di centri di raccolta per il conferimento diretto da parte del cittadino.

Il servizio di RD attraverso contenitori stradali vede la collocazione sul territorio di contenitori dedicati alle principali frazioni di rifiuti urbani per il conferimento differenziato (per carta, vetro plastica, lattine). In specifici siti sono collocati anche i contenitori per pile, cellulari e medicinali scaduti.

La frequenza di vuotatura di tali contenitori varia in base alla tipologia del rifiuto, in base ai luoghi e in base alla stagione.

I contenitori stradali per carta, plastica, vetro e lattine sono circa 32, a cui si aggiungono quelli più piccoli per pile esauste, cellulari obsoleti e medicinali scaduti.

La raccolta domiciliare è poi completata dal servizio a domicilio per le grandi utenze, ovvero per quelle utenze non domestiche che producono interessanti quantità di rifiuto assimilato all'urbano quale carta, o vetro. In tal caso la frequenza è commisurata al tipo di utenza.

Il Servizio di raccolta domiciliare ingombranti

La raccolta domiciliare su chiamata è un servizio a domicilio dedicato in particolare ai rifiuti ingombranti o cosiddetti durevoli.

Sono inoltre a disposizione del cittadino dei centri di raccolta differenziata per il conferimento diretto da parte di rifiuti differenziati.

I servizi sono preventivamente definitivi stabilendone le necessità in termini di personale, mezzi e turni, dopodiché per ogni tipo di servizio vengono definite specifiche disposizioni che sono assegnate al personale operativo. A fine turno le disposizioni con l'indicazione dei servizi eseguiti costituiscono il report di servizio, che viene sottoposto al controllo degli uffici tecnici competenti.

I livelli di qualità del servizio

I livelli di qualità del servizio sono stati stabiliti in considerazione della spesa sostenibile da parte dell'Amministrazione e sulla base dell'esperienza maturata negli anni precedenti che ha permesso di individuare alcune criticità e possibili strategie di miglioramento del servizio sia per l'utente che più in generale per il decoro della città.

Per l'ottimizzazione dei costi, il livello dei servizi è stato adattato ai luoghi e al periodo stagionale.

La cresciuta sensibilità ambientale dei cittadini, nonché gli obiettivi normativi di raggiungimento di percentuali elevate di raccolte differenziata richiede all'Amministrazione Comunale di adottare strategie sempre più articolate in termini di servizi e iniziative (nei prossimi anni sempre più estesi, servizi "su misura" di raccolta differenziata alle grandi utenze, centri di raccolta sempre più funzionali, allargamento del "compostaggio domestico" per la riduzione dei rifiuti, etc...).

In materia di servizi ambientali, le richieste crescenti di servizi e interventi pervenuti al Comune e direttamente alla società REA Spa, da un lato dimostrano l'apprezzamento per i servizi messi in campo e dall'altro la necessità di adeguarli ad una realtà esigente e sempre più articolata e complessa.

I servizi sono erogati, nel rispetto delle modalità previste nel PTE e dei livelli stabiliti dalla Carta dei Servizi, per gli aspetti quantitativi e qualitativi.

Un notevole passo in avanti è stato fatto in materia di riduzione dei tempi di attesa dei ritiri domiciliare dei rifiuti ingombranti. Elevata è la soddisfazione per il ritiro degli ingombranti a domicilio.

Impegno di personale e mezzi

La società REA Spa attualmente, per lo svolgimento delle proprie attività sul Comune di Santa Luce, impiega mediamente al giorno il seguente personale operativo:

- 2 autisti e 1 operatore

I mezzi impiegati mediamente ogni giorno calcolati in turni sono:

- 2 camion monoperatori/compattatori.

Per lo svolgimento delle proprie attività connesse al ciclo della raccolta differenziata attività impiega mediamente sul territorio circa 2 persone (compreso personale impegnato negli impianti e centri di raccolta).

Il Piano Economico finanziario per la TARI 2015 – gestione rifiuti

Il Comune di Santa Luce ha gestito fino al 31.12.2013 la TARES (Tributo comunale sui rifiuti e sui servizi), istituita dall'articolo 14 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214.

Con l'introduzione, a decorrere dal 1 gennaio 2014, della TARI, in base al comma 638, art. 1 della L. 147/2013, il Comune di Santa Luce redige il presente documento già previsto dal DPR 158/1999. Il nuovo Piano Economico introduce delle novità rispetto ai precedenti Piani Tecnici Economici.

Per l'anno 2015 avremo il seguente prospetto di riferimento:

Costi di spazzamento e lavaggio strade pubbliche (CSL)	8.000,00
Costi amministrativi accertamenti/riscossione/contenzioso (CARC)	3.797,00
Costi generali di gestione (CGG)	
Costi comuni diversi (CCD)	15.980,00
Altri costi (AC)	
Costi d'uso del capitale, ammort.accant.ecc. (CK)	
TOTALE COSTI FISSI	27.777,00
Costi raccolta e trasporti rifiuti (CRT)	90.258,00
Costi trattamento e smaltimento rifiuti (CTS)	125.000,00
Costi di raccolta differenziata (CRD)	42.167,00
Costo di trattamento e riciclo (CTR)	7.798,00
TOTALE COSTI VARIABILI	265.223,00
TOTALE COSTI	293.000,00

Come vediamo dalla tabella sopra riportata il quadro delle spese sarà completato dal CARC e da altre spese amministrative cautelativamente considerate.

Ai sensi del DPR 158/99 le voci di cui sopra sono state così calcolate (iva esclusa):

CSL – Costo del servizio di spazzamento e lavaggio strade depurato dalle spese generali e dagli ammortamenti relativi a tale tipo di servizio e dal 50% delle spese del personale operativo. (Allegato n.1 punto 2.2 del DPR 158/99);

CARC - Costi amministrativi per accertamento, riscossione e contenzioso compresi gli oneri finanziari derivanti il cui importo è stimato dall'Amministrazione Comunale. L'importo del Carc stimato per l'anno 2013 assomma a 3.797,00 €.

CGD – Costi comuni diversi in cui sono considerati le spese generali non inseribili in CGG e i crediti a dubbia esigibilità, fra cui su indicazione dell'Uff.Tributi un fondo di svalutazione rischi di € 3.610,00

CRT – Costo del servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti urbani indifferenziati depurato dalle spese generali e dagli ammortamenti relativi a tale tipo di servizio e dal 50% delle spese del personale operativo

CTS – Costi di trattamento e smaltimento RU stimati sulla base di circa 695 ton annue per un costo medio di 165,0 €/ton + Iva ; tale importo è stimato sulla base delle attuali 166,00 €/ton rivalutate dell'Istat

CRD – Costo della raccolta differenziata suddiviso per tipologia di raccolta di cui alla Tabella RIF 1 Allegata

Le risorse finanziarie

Le risorse finanziarie necessarie alla gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Santa Luce sono così come richieste dal piano tecnico economico presentato dalla società REA Spa e sottoposto al vaglio degli Uffici Comunali competenti risultano assicurate,

dal Comune secondo quanto previsto nel bilancio di previsione 2015, ovvero dai proventi tariffari che assicurano la copertura del fabbisogno finanziario.



COMUNE DI SANTA LUCE
PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19 - 56040 SANTA LUCE
P.I. 00345510507
TEL 050/684931 FAX 050/685771

Allegato "B"

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COMPONENTE TARI- ANNO 2015

**Coefficienti di potenziale produzione
dei rifiuti Ka, Kb, Kc, Kd, secondo i
criteri dettati dal DPR n. 155/99**

TARI 2014 – COEFFICIENTI UTENZE DOMESTICHE

Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Ka	Kb
1	Componente dinucleo familiare	0,82	1,0 (max)
2	Componente nucleo familiare	0,92	1,6 (med)
3	Componente nucleo familiare	1,03	2,0 (med)
4	Componente nucleo familiare	1,10	2,6 (med)
5	Componente nucleo familiare	1,17	2,9 (min)
6	Componente nucleo familiare	1,21	3,4 (min)

TARI 2014 – COEFFICIENTI UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione categoria	QUOTA FISSA	QUOTA VARIABILE
		Kc	Kd
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,34	2,93
2	Campeggi, distributori carburanti	0,70	5,95
3	Stabilimenti balneari	0,43	3,65
4	Esposizioni, autosaloni	0,23	1,95
5	Alberghi con ristorante	1,02	8,66
6	Alberghi senza ristorante	0,65	5,52
7	Case di cura e riposo	0,93	7,88
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,76	6,48
9	Banche ed istituti di credito	0,48	4,10
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,86	7,28
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,86	7,31
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,68	5,75

13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,92	7,82
14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,42	3,57
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,53	4,47
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	5,01	42,56
17	Bar, caffè, pasticceria	3,83	32,52
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	1,91	16,20
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	1,13	9,60
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	6,58	55,94
21	Discoteche, night club	1,00	8,51



COMUNE DI SANTA LUCE
PROVINCIA DI PISA

PIAZZA RIMEMBRANZA, 19 - 56040 SANTA LUCE
P.I. 00345510507
TEL 050/684931 FAX 050/685771

Allegato "C"

IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC)

COMPONENTE TARI

TARIFFE ANNO 2015

TARIFE TARI 2015 - UTENZE DOMESTICHE E NON DOMESTICHE

TARI 2015 – TARIFFA UTENZE DOMESTICHE			
Pers.	Descrizione	QUOTA FISSA €/MQ/ANNO	QUOTA VARIABILE €/ANNO
1	Componente nucleo familiare	0,21136	131,69
2	Componente nucleo familiare	0,23714	210,70
3	Componente nucleo familiare	0,26549	263,37
4	Componente nucleo familiare	0,28354	342,38
5	Componente nucleo familiare	0,30158	381,89
6	Componente nucleo familiare	0,31189	447,73

TARI 2015 – TARIFFA UTENZE NON DOMESTICHE			
Cat.	Descrizione categoria	QUOTA FISSA €/MQ	QUOTA VARIABILE €/MQ
1	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0,06213	1,31284
2	Campeggi, distributori carburanti	0,12791	2,66601
3	Stabilimenti balneari	0,07858	1,63545
4	Esposizioni, autosaloni	0,04203	0,87373
5	Alberghi con ristorante	0,18639	3,88027
6	Alberghi senza ristorante	0,11878	2,47334
7	Case di cura e riposo	0,16994	3,53078
8	Uffici, agenzie, studi professionali	0,13888	2,90348
9	Banche ed istituti di credito	0,08771	1,83708
10	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	0,15715	3,26194
11	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	0,15715	3,27538
12	Attività artigianali tipo botteghe (falegname, idraulico, fabbro, elettricista, parrucchiere)	0,12426	2,57639
13	Carrozzeria, autofficina, elettrauto	0,16811	3,50390

14	Attività industriali con capannoni di produzione	0,07675	1,59960
15	Attività artigianali di produzione beni specifici	0,09685	2,00287
16	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie	0,91549	19,06979
17	Bar, caffè, pasticceria	0,69987	14,57119
18	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari	0,34902	7,25871
19	Plurilicenze alimentari e/o miste	0,20649	4,30146
20	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	1,20238	25,06495
21	Discoteche, night club	0,18273	3,81306